REGOLAMENTO (CEE) N. 1955/79 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/79 (4), non è necessario alcun titolo per realizzare operazioni i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione sarebbe inferiore o uguale a 2 unità di conto ; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, di detto regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione non è richiesta se il suo importo totale per un titolo è inferiore o uguale a 2 unità di conto ; che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, dello stesso regolamento (CEE) n. 193/75, se l'importo totale della cauzione da incamerare è inferiore o uguale a 2 unità di conto, la cauzione può essere svincolata integralmente ;

considerando che, fatte salve le deroghe all'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 193/75 previste per l'olio d'oliva, il granturco ibrido da semina, i prodotti dei settori dello zucchero, dell'isoglucosio e del vino, è opportuno, per semplificare le procedure, aumentare i limiti di cui sopra ove riguardino quantitativi di modesta entità ;

considerando che, ove il limite sia portato a 25 ECU, occorre garantire che l'assenza di cauzione non incoraggi gli interessati a chiedere titoli in via abusiva ; che è pertanto necessario disporre che dopo l'utilizzazione i titoli vengano rispediti all'organismo emittente, in modo che possa essere accertato che l'obbligo d'importare o di esportare è stato assolto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 (5), ha stabilito i coefficienti da applicare per esprimere in ECU gli importi fissati in unità di conto ;

considerando che, nella causa n. 122/78, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'invalidità della versione attuale dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 che dichiara non giustificato l'incameramento della cauzione relativa al titolo quando le prove dell'adempimento degli obblighi sono state prodotte fuori termine ;

considerando che è necessario accertare se l'obbligo d'importare o di esportare sia stato adempiuto ;

considerando che, se ciò non viene comprovato entro un termine ragionevole, è lecito presumere che tale obbligo non sia stato adempiuto ed è pertanto giustificato, salvo caso di forza maggiore, procedere all'incameramento della cauzione ;

considerando che, in caso di presentazione della prova in un periodo successivo durante il quale un operatore competente prenda iniziative per il recupero della cauzione, questa deve essere restituita salvo un adeguato importo che resta incamerato in considerazione del fatto che la prova è stata fornita tardivamente e ha causato un aggravio di lavoro amministrativo ;

considerando che occorre pertanto modificare l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 ;

considerando che la disposizione attuale non è più d'applicazione e che è quindi opportuno applicare la disposizione modificata in tutti in casi in cui, dall'entrata in vigore del presente regolamento, il problema dello svincolo della cauzione non sia ancora risolto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(4) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 12.
(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 193/75 è modificato come segue :

1. L'articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino, è sostituito dal seguente testo :

   « — i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione è inferiore o uguale a 5 ECU ».

2. L'articolo 5, paragrafo 4, ultimo comma, è sostituito dal seguente testo :

   « La cauzione non è richiesta se il suo importo totale per un titolo è inferiore o uguale a 5 ECU ».

3. All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma :

   « Gli Stati membri possono rilasciare dei titoli senza che venga costituita una cauzione se questa è uguale o inferiore a 25 ECU, a condizione che la relativa domanda venga presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui è domiciliato il richiedente. Detti titoli devono essere rispediti all'organismo emittente al più presto e comunque alla scadenza del loro periodo di validità ».

4. Nell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, i termini « unità di conto » sono sostituiti da « ECU ».

5. L'articolo 18, paragrafo 2, ultimo comma, è sostituito dal seguente testo :

   « Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un titolo è inferiore o uguale a 5 ECU, lo Stato membro può svincolare integralmente la cauzione ».

6. L'articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo :

   « 4. a) Salvo caso di forza maggiore, qualora le prove di cui all'articolo 17 non siano state fornite nei sei mesi successivi all'ultimo giorno di validità del titolo, la cauzione viene incamerata.

   b) Tuttavia, se le prove vengono fornite nel periodo compreso tra la fine del sesto e la fine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza del titolo, si procede allo svincolo di un importo determinato.

   Tale importo è pari all'80 % della cauzione incamerata in conformità della lettera a) e ridotta dell'importo che deve essere incamerato in applicazione del paragrafo 2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1979.

L'articolo 1, paragrafo 6, si applica anche ai titoli rilasciati prima della data dell'entrata in vigore del presente regolamento qualora non sia stata presa ancora una decisione sullo svincolo della cauzione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente